

dictoires et sur le préavis conforme du Ministère public. Zanetti doit s'adresser au Tribunal, qui seul est compétent pour réduire la pension.

C. — Zanetti a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre cette décision.

Statuant sur ces faits et considérant en droit:

Il va de soi que l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour modifier le montant de la pension alimentaire allouée à la femme du recourant par le Tribunal; mais cette question n'est pas en cause. Le recourant n'a pas contesté devoir à sa femme une pension mensuelle de 30 fr. et il n'a pas demandé la réduction de cette pension. Il s'est borné à invoquer le bénéfice de l'art. 93 LP, en soutenant que son salaire ne pouvait pas être saisi parce qu'il lui était indispensable pour son entretien.

Cette question rentre évidemment dans la compétence de l'autorité cantonale de surveillance. Le bénéfice d'insaisissabilité consacré par l'art. 93 est un privilège opposable à tout créancier quelle que soit la nature de sa créance. Le débiteur ne doit pas être dépouillé de la partie de son gain qui lui est indispensable pour son entretien. Ce minimum ne saurait être saisi même pour le paiement d'une dette alimentaire (voir entre autres arrêts RO éd. spéc. 7 p. 192 et suiv.*, 14 p. 121 et suiv.).

Dès lors, s'il est établi que le montant entier du gain du recourant lui est nécessaire pour son propre entretien, la saisie opérée par l'office doit être annulée bien que l'existence de la dette ne soit pas contestée. En rendant une telle décision, l'autorité cantonale de surveillance n'empiéterait aucunement sur la compétence du juge. Son prononcé laisserait intactes les questions de l'existence de la dette et de la réduction du montant de la pension; l'autorité de surveillance se bornerait à dire que la disposition de l'art. 93 LP ne permet pas que la créancière obtienne le paiement de sa pension par la voie d'une saisie portant sur le salaire du débiteur.

* Ed. gén. 30 I p. 452 et suiv.

L'instance cantonale n'ayant pas tranché la question de savoir si la totalité du salaire est indispensable au recourant pour son entretien, la cause doit être renvoyée à l'autorité de surveillance pour nouvelle décision.

Par ces motifs

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce :

Le recours est admis et la cause renvoyée à l'instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

113. Sentenza del 9 novembre 1911

nella causa **Banca Agricola Commerciale in liquidazione.**

Ammissione in graduatoria di crediti sui quali è pendente azione giudiziale. — Natura delle controversie sul relativo procedere delle Amministrazioni di fallimento. (Art. 63 del regolamento sulla gestione dei fallimenti.)

A. — Nella liquidazione dell'eredità dichiarata giacente del defunto Soldati Francesco, già Direttore della Banca agricola commerciale, veniva dai ricorrenti insinuato un loro credito, proposto con petizione di causa 12 dicembre 1908.

Il 21 agosto 1911 l'Amministrazione dell'eredità giacente comunicava ai ricorrenti il deposito della graduatoria aggiungendo che il credito da essi notificato era stato respinto e che il termine per impugnare la graduatoria spirava col 1° settembre succ°.

A nome dei propri clienti l'Avv. Attilio Pedrazzini ricorreva contro questo modo di procedere all'Autorità di vigilanza, dichiarando che il reclamo era diretto non contro il rigetto della pretesa notificata, ma contro il modo con cui l'Amministrazione dell'eredità giacente aveva proceduto in confronto della pretesa stessa formando la graduatoria, nella quale la pretesa doveva essere annotata per quella somma che sarebbe per risultare dalla sentenza dell'Autorità giudiziaria, trattandosi di una pretesa sub judice sulla quale

l'Amministrazione del fallimento non aveva più da decidere in base all'art. 245.

Il ricorso veniva respinto dall'Autorità cantonale con decisione 20 settembre, la quale riteneva trattarsi non di una questione di forma, ma di una questione di ammissione in graduatoria di una data pretesa, quindi di una domanda in modificazione della graduatoria stessa, la quale doveva farsi valere davanti il giudice in conformità dell'art. 250.

B. — È contro questa decisione che venne interposto il presente ricorso.

Considerando in diritto :

Il ricorso non è diretto contro la decisione dell'Amministrazione in quanto ha escluso dalla graduatoria il credito della ricorrente, ma contro il diritto stesso dell'Amministrazione di prendere una decisione su questo oggetto. La ricorrente sostiene che essendo già pendente una causa sulla esistenza del suo credito, l'Amministrazione non poteva, prendendo una nuova decisione di escluderla dalla graduatoria, obbligarla ad iniziare un'altra causa sullo stesso oggetto, e questa questione è indubbiamente di competenza dell'Autorità di sorveglianza.

Se all'apertura di un fallimento o di una liquidazione di un'eredità giacente pende causa sopra un credito notificato, l'Amministrazione del fallimento deve anzitutto decidere, in base all'art. 207, se intende di continuare per proprio conto detta causa. Nel caso negativo, il credito insinuato dovrà ritenersi riconosciuto e dovrà iscriversi definitivamente in graduatoria senza che possa più essere contestato, salvo il caso in cui i creditori si siano fatto cedere il diritto di continuare la causa in applicazione dell'art. 260.

Se l'Amministrazione del fallimento decide invece di continuare la causa, mancherà ogni e qualsiasi motivo per sollevare in graduatoria una contestazione relativa all'ammissione o meno del credito; la causa pendente farà stato anche per la questione d'ammissione.

Ne consegue che in simili casi la decisione sull'ammissione in graduatoria dovrà sospendersi fino a decisione se la massa

intende o meno di proseguire nel litigio. In caso affermativo o nel caso che la causa venga continuata per proprio conto da uno dei creditori (art. 260), la decisione sull'ammissione del credito non dovrà essere presa che a causa definitiva. Così anche l'art. 63 nel nuovo regolamento sulla gestione dei fallimenti.

Il ricorso deve di conseguenza ammettere nel senso che deve pel momento soprassedere a qualsiasi decisione sull'ammissione in graduatoria del credito notificato fino a che l'esistenza del medesimo sia o meno riconosciuta nella causa vertente;

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia :

Il ricorso è ammesso nel senso di cui sopra.

**114. Entscheid vom 9. November 1911 in Sachen
Konkursmasse Vigier.**

Art. 259 SchKG: Zahlung des Barerlöses aus der Verwertung verpfändeter Liegenschaften an die Konkursverwaltung. — Art. 264 Abs. 1 SchKG: Recht des Konkursgläubigers gegenüber der Konkursmasse auf Auszahlung der Konkursdividende, trotz Zahlung des hierfür bestimmten Betrages an einen Unberechtigten. — Keine Verpflichtung der Aufsichtsbehörden zur Erteilung von Weisungen an ein Konkursamt, soweit dieses selbst noch nicht gehandelt hat. — Art. 261 SchKG: Unzulässigkeit des Verteilungsverfahrens vor rechtskräftiger Erledigung der Kollokationsanfechtungsklagen einzelner Gläubiger.

A. — Im Konkurse des Raoul Vigier, Uhrenfabrikanten in Solothurn, wurde Louis Kronenberg-Jaivre in Solothurn mit einer Forderung von 29,681 Fr. 20 Ct. in der V. Klasse und Frau Mary Wabe Vigier-Wirgo, Ehefrau des Gemeindefuhrers, mit ihrer Frauengutsforderung von 3629 Fr. 40 Ct. je zur Hälfte in Klasse IV und in Klasse V und mit einer weiteren, ihr von dritter Seite abgetretenen Forderung von 10,486 Fr. 55 Ct. in Klasse V kolloziert. Diese Kollokation wurde nicht angefochten.